

Il commercialista telematico

I CONTROLLI BANCARI E LE INDAGINI FINANZIARIE

GIANFRANCO ANTICO – MASSIMO CONIGLIARO

**IL PRESENTE E-BOOK – di circa 60 pagine - E' AGGIORNATO CON
LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE FINANZIARIA 2008
... per acquistarlo clicca [QUI](#), ...poi su E-BOOK e quindi su [PROCEDI](#)
il prezzo è di 24 euro iva compresa**

Il commercialista telematico

PROFILO DEGLI AUTORI

GIANFRANCO ANTICO

Publicista, è autore di libri e opere monografiche in materia fiscale e di numerosi articoli, pubblicati su riviste e quotidiani specializzati. Docente presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze e relatore in master tributari, seminari e convegni. Abilitato all'esercizio della professione forense e all'insegnamento in materie giuridiche ed economiche.

MASSIMO CONIGLIARO

Dottore commercialista e revisore contabile in Siracusa, esercita la libera professione con particolare riguardo alle problematiche fiscali, fallimentari e del contenzioso tributario. E' *of counsel* dello Studio Legale e Tributario Petrucci & Associati (Milano), docente per la Scuola Superiore dell'Economia e Finanze e relatore in master tributari, seminari e convegni. Publicista, è autore di numerosi libri, monografie ed articoli pubblicati su riviste specializzate di settore.

INDICE DELL'OPERA

Profilo degli autori	
DETTATO NORMATIVO	
Dagli accertamenti bancari alle indagini finanziarie.....	
Il nuovo dettato normativo.....	
Decorrenza	
Il provvedimento di attuazione: movimenti, operazioni e servizi monitorati	
L'autorizzazione.....	
Effetti.....	
Il contraddittorio.....	
Operazioni extraconto	
Utilizzo delle risultanze.....	
L'utilizzo di ulteriori dati ed elementi.....	
Valenza probatoria dei prelevamenti nei confronti dei professionisti	
L'incidenza dei costi occulti	
LE INDAGINI NELL'AMBITO DELLE IMPOSTE INDIRETTE DIVERSE DALL'IVA.	
Le sanzioni per gli intermediari.....	
LO STATO DELLA GIURISPRUDENZA	

Il commercialista telematico

DETTATO NORMATIVO

I poteri che consentono agli uffici finanziari e alla Guardia di Finanza di acquisire dati e notizie sono contenuti negli artt. 32 del D.P.R. n. 600/1973, ai fini delle imposte sui redditi, e 51 del D.P.R. n. 633/1972 ai fini Iva, così come modificati dalla L. 30.12.2004 n. 311 (Finanziaria 2005) ed integrati dall'art. 2, co. 9, del D.L. 30.09.2005 n. 309 convertito in L. 2.12.2005 n. 248 (collegato alla Finanziaria 2006) e dal D.L. 4.7.2006 n. 223 convertito in L. 4.8.2006 n. 248 (manovra estiva 2006).

Evidenziamo il dettato normativo specifico delle indagini bancarie/finanziarie nella tavola che segue:

Dettato normativo specifico delle indagini bancarie/finanziarie

Norma di riferimento	POTERI DEGLI UFFICI
Art. 32, co. 1, n.2, del D.P.R. n.600/73	invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale.
Art. 32, co. 1, n. 6-bis, del D.P.R.n.600/73	richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti
Art. 32, co. 1, n. 7, del D.P.R.n.600/73	richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di

Il commercialista telematico

	<p>gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente</p>
Art. 32, co. 2, del D.P.R.n.600/73	<p>Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore a 15 giorni ovvero per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale. Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonché le relative risposte, anche se negative, devono essere effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonché dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7).</p>
Art. 51, co. 2, n. 2, del D.P.R.n.633/72	<p>2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7) del presente comma, ovvero rilevati a norma dell'art. 52, ultimo comma, o dell'art. 63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52;</p>
Art. 51, co. 2, n. 6-bis, del D.P.R.n.633/72	<p>richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in</p>

Il commercialista telematico

	<p>corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti.</p>
<p>Art. 51, co. 2, n. 7, del D.P.R.n.633/72</p>	<p>richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n.1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio precedente.</p>
<p>Art. 51, co. 3, del D.P.R.n.633/72</p>	<p>Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento fissando per l'adempimento un termine non inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al n. 7), non inferiore a trenta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale. Si applicano le disposizioni dell'art.52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Le richieste di cui al secondo comma, numero 7), nonché le relative risposte, anche se negative, sono effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonché dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7). Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.</p>

Il commercialista telematico

Per espressa previsione normativa sono utilizzabili anche le notizie, i dati e i documenti acquisiti nel corso di indagini creditizie e finanziarie effettuate dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, previa autorizzazione rilasciata dall'autorità giudiziaria anche in deroga all'art. 329 del codice procedura penale. Oltre che in sede di istruttoria penale, i dati e gli elementi possono essere richiesti dall'ufficio o trasmessi dalle magistrature precedenti, anche successivamente al processo (copie di decreti di rinvio a giudizio, ordinanze e sentenze, estratti di fascicoli).

Dagli accertamenti bancari alle indagini finanziarie

L'art. 35 del D.P.R. n. 600/73 aveva previsto, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, precisi casi di deroga al segreto bancario, definendo in maniera tassativa le fattispecie che potevano legittimare l'avvio della procedura per ottenere l'autorizzazione a richiedere informazioni bancarie.

Successivamente, il D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463, ha modificato ed integrato gli artt. 32, 33, 52 e 53 del D.P.R. n. 600/1973, ed ha sostituito l'art. 35 del citato D.P.R., nonché gli artt. 51, 52, 54 e 63 del D.P.R. n. 633/1972, prevedendo, da un canto, un potenziamento dei poteri degli uffici, estendendoli anche agli uffici Iva, e, dall'altro, ampliando notevolmente le ipotesi di deroga.

L'art. 18 della L. 30 dicembre 1991, n. 413, è intervenuto in modo incisivo nella materia consentendo agli uffici di richiedere informazioni alle banche e all'Ente Poste, indipendentemente dall'esistenza di tassativi presupposti di fatto, mantenendo tuttavia taluni vincoli con riferimento sia alla procedura da attivare sia all'oggetto delle informazioni acquisibili, apportando sostanziali modifiche in materia di imposte sui redditi ed Iva, con particolare riferimento ai poteri ed alle facoltà degli uffici finanziari e della Guardia di finanza.

Con la soppressione dei precitati artt. 35 del D.P.R. n. 600/1973 e 51-bis del D.P.R. n. 633/1972 sono stati quindi eliminati i presupposti che legittimavano, tassativamente, le deroghe al segreto bancario, anche per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1992 (data di entrata in vigore della L. n. 413/1991).

Secondo la vecchia normativa i soppressi uffici delle imposte dirette e Iva, nonché la Guardia di finanza e il SECIT, in base ai medesimi poteri loro spettanti, potevano richiedere copia dei conti intrattenuti con il contribuente, con la specificazione di tutti i rapporti ad essi inerenti o connessi, comprese le garanzie prestate da terzi, nonché ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico che risultino necessari a seguito dell'acquisizione dei conti suindicati.

La richiesta della copia dei conti presupponeva la notifica alla banca di un documento con sottoscrizione autografa, accompagnato dalla relativa autorizzazione. Dalla data della notifica del suddetto documento sorgeva per la banca l'obbligo di immediata informativa al contribuente e decorreva il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento.

Il commercialista telematico

Oggetto della richiesta era solo l'esame dei conti *intrattenuti* con il contribuente verificato: conti correnti di corrispondenza, libretti di deposito nominativi, libretti di deposito al portatore, conti titoli, conti relativi alle gestioni patrimoniali, conti correnti postali e buoni postali fruttiferi. L'Amministrazione finanziaria poteva, inoltre, richiedere notizie sui rapporti inerenti, connessi e funzionalmente collegati ai conti di cui sopra: rapporti evidenziati nel conto corrente, affidamenti, aperture di credito, mandati all'incasso, cessioni di crediti, garanzie prestate alla Banca dal contribuente e/o da terzi.

Il nuovo dettato normativo

Come abbiamo già anticipato, la legge 30 dicembre 2004, n. 311, oltre agli interventi di *restyling* formali diretti ad *attualizzare* il testo in rapporto al mutato assetto delle Finanze, attraverso l'istituzione delle Agenzie fiscali, e alle nuove forme di credito presenti, ha introdotto delle significative novità, così sintetizzabili:

- il potere di concedere l'autorizzazione è attribuito anche al Direttore centrale dell'Accertamento dell'Agenzia delle Entrate;
- il controllo viene esteso a tutte le operazioni che si intrattengono con gli istituti di credito e intermediari finanziari, ivi compresi gli organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione e fiduciarie;
- espressa estensione dell'ambito soggettivo di applicazione normativa ai lavoratori autonomi, così che anche nei confronti dei professionisti sono considerati compensi i prelevamenti e gli importi riscossi dei quali non viene indicato il beneficiario;
- i termini per fornire le risposte all'Amministrazione finanziaria passano da 60 a 30 gg. , prorogabili di ulteriori 20, accorciando così i tempi complessivi da 90 (60 + 30 di proroga) a 50 (30 + 20 di proroga), e le informazioni dovranno essere inviate in via telematica.

La nuova formulazione normativa amplia sia i soggetti destinatari delle richieste che le informazioni che possono essere richieste: non più solo copia dei *conti intrattenuti* con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi ma anche le singole operazioni poste in essere dai contribuenti.

Sotto da considerare destinatari delle indagini:

- le persone fisiche;
- le persone giuridiche;
- le società di persone ed enti assimilati, compreso il Geie;
- le associazioni tra artisti e professionisti, ivi comprese le società tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati non commerciali;
- le società ed enti di ogni tipo, anche senza personalità giuridica;
- le stabili organizzazioni di soggetti esteri non residenti;
- le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato.

Il commercialista telematico

Avendo la legge superato la nozione di «*conti intrattenuti*» per approdare alla più ampia area di indagine relativa a «*qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati*» con la clientela, il Legislatore ha sostanzialmente ritenuto intercettabili tutte le operazioni relative all'attività degli intermediari.

Tra le operazioni poste più frequentemente in essere dagli intermediari con i loro clienti, rientrano:

- operazioni di natura finanziaria, ovvero tutte le transazioni caratterizzate, in via generale, da movimentazioni di titoli e denaro;
- operazioni relative, in particolare, a mezzi di pagamento, ovvero operazioni mirate, rintracciabili anch'esse all'interno di un rapporto o anche come isolate, che riguardano gli incassi, i pagamenti, i trasferimenti in denaro contante, gli assegni (in tutte le loro accezioni), i vaglia postali, i bonifici e l'emissione e la gestione di carte di credito;
- operazioni relative a servizi accessori, in quanto connessi a un rapporto e quindi da considerarsi operazioni aggiuntive del rapporto principale, per quanto non possa escludersi la loro effettuazione anche come operazioni isolate o rapporti a sé stanti. Esse riguardano la custodia e l'amministrazione di strumenti finanziari, la locazione di cassette di sicurezza, consulenza alla clientela in materia, tra l'altro, di strategia d'impresa e di emissione e di collocamento di strumenti finanziari, domiciliazione di bollette, utenze, intermediazione in cambi, concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare una operazione relativa a strumenti finanziari.

Particolare attenzione viene altresì dedicata alle operazioni fuori conto, che costituiscono ormai materia oggetto di segnalazione da parte degli intermediari finanziari. Si fa riferimento a tutte quelle operazioni che avvenivano, e tutt'ora avvengono, comunemente «*allo sportello*», prevalentemente bancario e postale, ma anche di altri intermediari finanziari, contro presentazione di contante o assegni, senza transito nello speciale rapporto di conto. In tal senso, costituiscono tipiche operazioni di sportello la richiesta di assegni circolari, il bonifico per cassa, il cambio assegni, l'acquisto di valuta estera, la sottoscrizione e la negoziazione di titoli e certificati di deposito.

Sono altresì fruibili come informazioni anche alcuni rapporti specifici quali, ad esempio, i conti transitori, le cassette di sicurezza, il patto compensativo.

Decorrenza

Le disposizioni contenute nei novellati articoli 32 del D.P.R. 600/73 e 51 del D.P.R. 633/72 hanno effetto dal.....

**[IL PRESENTE E-BOOK – di circa 60 pagine - E' AGGIORNATO CON LE
DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE FINANZIARIA 2008
... per acquistarlo clicca QUI, poi su E-BOOK e quindi su PROCEDI
il prezzo è di 24 euro IVA compresa](#)**